



**ENTE DI GOVERNO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 "ALESSANDRINO"**  
**Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato**

**Determinazione. n° 107 del 17/06/2024**

**OGGETTO: Approvazione progetto PNRR "Revamping dell'impianto di Cassine San Zeno e collettamento del comune di Ricaldone", finanziato nell'ambito del PNRR M2C4\_I4.4 CUP J65H22000030002". .**

**Il Direttore dell'Egato6 "Alessandrino"**

**Visto** il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria  
**Visto** il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile-finanziaria dell'Egato6, art. n° 11, circa le funzioni del Direttore dell'Egato6;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, funzionamento e gestione contabile finanziaria dell'Egato6 circa le funzioni del Direttore dell'Egato6;

**Vista** la Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

**Vista** la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997" che, all'articolo 58, dispone che sono "trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

**Vista** la legge regionale 6/2008, che ha soppresso il CROP regionale, e non ha più incluso tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane, salvo particolari interventi di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi;

**Considerato** che a seguito dell'intervenuta piena operatività delle Autorità d'Ambito piemontesi - conseguente alla stipula delle convenzioni con i soggetti gestori - e con la

soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche, trova piena applicazione il predetto articolo 58, comma 2, della legge regionale 44/2000;

**Considerato** che con DGR n. 21 – 10278 del 16.12.2008 la Regione Piemonte ha approvato l'ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DELLE OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E RELATIVE PROCEDURE DI ESPROPRIO che prevede:

- che siano di competenza delle Autorità d'ambito l'approvazione dei progetti e l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico integrato, nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del d.p.r. 327/2001, che le stesse potranno esercitare tramite il gestore previo conferimento di delega;
- che i soggetti gestori provvedano alla progettazione delle opere, alla predisposizione degli elaborati progettuali nelle varie fasi prescritte dalla normativa vigente e a tutti gli adempimenti necessari all'ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni prescritte per la realizzazione delle opere stesse.

**Vista** la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3 che individua:

- all'art. 1 comma 1 lett. e), i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d'ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 quali attuatori delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione;
- all'art. 3 comma 2, negli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti l'approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza;

**Visto** il regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato, così come modificato con Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n. 12 del 08/04/2010;

**Visto** l'art.158 bis (approvazione dei progetti degli interventi ed individuazione dell'Autorità espropriante) del D.Lgs. 152/2006 così come modificato ed integrato dal D.L. 133/2014 convertito con legge n. 164 del 2014;

**Visto** il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID- 19;

**Visto** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

**Visto** il Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia (PNRR), la cui valutazione positiva è stata adottata dal Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione n. 10160, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

**Vista** la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la richiamata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

**Visto** l'allegato riveduto alla citata decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, così come modificato dalla predetta decisione di esecuzione del Consiglio del 12 settembre 2023, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica" – Componente 4 "Tutela del Territorio e della Risorsa Idrica" – Investimento 4.4. "Investimenti fognatura e depurazione" che ha l'obiettivo di intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali;

**vista** in particolare, la Missione 2, Componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (nel seguito PNRR), investimento 4.4. "Investimenti fognatura e depurazione" che ha l'obiettivo di intraprendere investimenti che rendano più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne e, ove possibile, trasformare gli impianti di depurazione in "fabbriche verdi" per consentire il riutilizzo delle acque reflue depurate a scopi irrigui e industriali;

**Considerato** che la proposta di intervento prevede il collettamento dei reflui di Ricaldone (e conseguente dismissione dell'impianto esistente) al depuratore di Cassine oggetto di opere di potenziamento della capacità depurativa al fine di ridurre i problemi di ordine sanitario ed ambientale derivanti dalle attività di vinificazione delle locali cantine favorendo una gestione più orientata alla salvaguardia dell'ambiente e conforme ai principi della green economy che ispirano il PNRR;

**Visto** il decreto del MASE n. 262 del 09/08/2023 che ammette il progetto in oggetto a finanziamento PNRR sulla linea M2C4\_I4.

**Visto** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

**Considerato** che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 600.000.000,00 euro per "*Investimenti in fognatura e depurazione*", nell'ambito dell'Investimento 4.4, Missione 2, Componente 4 del Piano Nazionale di 11 Ripresa e Resilienza (PNRR) e indica (Tabella B) gli obiettivi e traguardi correlati all'Investimento medesimo;

**Visto** il decreto del Ministero della transizione ecologica 17 maggio 2022 n. 191, recante "Approvazione dei criteri di riparto delle risorse destinate dall'Investimento 4.4 –Investimenti fognatura e depurazione, Missione 2, Componente 4 del PNRR, nonché i criteri di ammissibilità delle proposte";

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 262 del 9 agosto 2023 che individua, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della transizione ecologica 17 maggio 2022 l'elenco delle proposte progettuali ammesse a finanziamento nell'ambito delle risorse relative all'Investimento 4.4. – "Investimenti in fognatura e depurazione", Missione 2, Componente 4 del PNRR, e relativi allegati;

**Considerato** che è stato finanziato per l'Egat06 il seguente intervento relativo al Gestore AMAG Reti Idriche Spa in qualità di soggetto attuatore esterno: “Revamping dell'impianto di Cassine San Zeno e collettamento del comune di Ricaldone” per un importo totale ammesso a finanziamento a valere sul PNRR di Euro 2.300.000

**Vista** la deliberazione della Conferenza Egat06 verbale n 9/2024 del 26.03.2024 ad oggetto: "PNRR (MISSIONE 2 COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 4.4. ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), LA REGIONE PIEMONTE E GLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO DEL PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO CON LE RISORE RELATIVE ALL'INVESTIMENTO 4.4 "INVESTIMENTI IN FOGNATURA E DEPURAZIONE". APRPROVAZIONE" con cui è stato approvato l'Accordo di Programma;

**Rilevato** che tale Accordo di Programma prevede compiti in capo :

- al Soggetto attuatore, individuato nell'Ente di governo dell'ambito territorialmente competente, che rappresenta il punto di contatto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- al Soggetto attuatore esterno (gestore del sii) di cui si avvale il Soggetto attuatore per la realizzazione operativa degli interventi;

**vista** la nota ns prot. 1768 del 18/12/2023 del gestore AMAG Reti idriche spa con cui è stata trasmessa la documentazione progettuale definitiva inerente i lavori in oggetto richiedendo l'approvazione da parte di questo Egat06;

**Vista** la determinazione del Direttore dell'Egato6 n. 15 del 17/01/2024 ad oggetto: Indizione conferenza dei servizi “*Revamping dell'impianto di Cassine San Zeno e collettamento del comune di Ricaldone*”, *finanziato nell'ambito del PNRR M2C4\_I4.4 CUP J65H22000030002*” con la quale è stata indetta apposita Conferenza dei servizi al fine di acquisire gli atti di consenso da parte dei diversi enti preposti, necessari alla realizzazione delle opere in oggetto;

**Vista** la nota n. 95 del 19/01/2024 con la quale il direttore dell'Egato6 ha comunicato l'avvio della Conferenza dei servizi in modalità asincrona, fissando in 30 giorni il tempo per l'espressione dei pareri di competenza, al fine di ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori;

**Vista** la comunicazione di 2IRETEGAS trasmessa con nota n. 121 del 26/01/2024 con la quale ha inviato lo stralcio planimetrico completo di tracciato delle tubazioni convoglianti gas metano in riferimento alle località interessate dall'intervento richiedendo, in fase esecutiva, “*un sopralluogo congiunto con il personale operativo per una più puntuale indicazione delle tubazioni convoglianti gas metano classificate dal DM del 16 aprile 2008 di 4<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup> e 7<sup>a</sup> specie e dei relativi impianti di adduzione all'utenza.*”

**Visto** il parere di ANAS trasmesso con nota n. 229 del 19/02/2024 con il quale esprime parere di massima positivo, fermo restando il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni, rilevanti ai sensi dell'art. 14-bis comma 3 Legge 241/1990:

- Per la parte relativa all'attraversamento della S.S. 30, l'effettuazione dei lavori è subordinata al rilascio, da parte di Anas, di uno specifico e apposito provvedimento autorizzativo - art. 25 del Codice della Strada - in capo al soggetto effettivamente

proprietario dell'infrastruttura acquedottistica o fognaria interferente (indicativamente, AMAG Reti Idriche S.p.A).

- Il provvedimento di cui sopra dev'essere richiesto mediante istanza ad hoc, allegando la documentazione tecnico-progettuale e i documenti amministrativi necessari; esso conterrà tutte le prescrizioni, anche di dettaglio, atte ad assicurare un soddisfacente livello di salvaguardia dell'infrastruttura stradale statale.
- Per il perfezionamento dello specifico procedimento di "Autorizzazione stradale" di che trattasi, è prevista a carico del richiedente la corresponsione di spese di istruttoria e sopralluogo (art. 405 comma 2 D.P.R. 495/1992 Reg. Esec. Cod. Strada); potrà inoltre essere prevista l'applicazione di canoni (art. 27 comma 7 Cod. Strada) nonché la richiesta di deposito cauzionale/polizza fideiussoria (art. 27 comma 9 Cod. Strada) nella misura stabilita dai tecnici Anas.
- Rimane fermo e impregiudicato che, per l'inizio-lavori e relativo cantiere stradale, potrà essere necessaria anche l'emissione di apposita Ordinanza di Traffico da parte dei competenti Uffici Anas.

**Visto** il contributo tecnico di ARPA trasmesso con nota n. 167 del 08/02/2024 con il quale propone le seguenti indicazioni utili a migliorare la compatibilità ambientale del progetto:

- Dovrà essere posta la massima attenzione alle eventuali intersezioni tra la condotta della fognatura e le condotte di acqua potabile onde evitare possibili inquinamenti della rete idrica: occorre collocare le tubazioni fognarie sempre al di sotto di esse, garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore delle tubazioni per l'approvvigionamento idrico vi sia un opportuno dislivello, comunque non inferiore ai 30 cm. Qualora non potesse essere osservata la distanza minima di 30 cm anzidetta, dovranno di-sporci adeguate opere di protezione della condotta idrica: è necessario che almeno una delle due condotte, preferibilmente quella dell'acquedotto, venga protetta con apposito manufatto (ad es. incamiciatura) come indicato dalla Delibera C.I.M.T.A.I. 4.2.77.
- In considerazione delle diverse attività di cantiere (scotico, scavi, rinterrì) dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- L'abbattimento delle polveri dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura perio-dica dei cumuli di terra e della viabilità di cantiere, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi.
- Qualora si ipotizzassero/verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, si ribadisce l'obbligo di ri-chiedere l'autorizzazione in deroga per attività temporanee, così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049.
- Gli scavi per la posa della condotta e tutti gli scavi in generale dovranno essere realizzati progressivamente in piccole porzioni e ritombati immediatamente, al fine di limitare il sollevamento di polveri, conformemente ai disposti del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.
- Nel caso di interferenza con aree naturali o seminaturali deve essere previsto un Piano di Gestione delle specie vegetali alloctone eventualmente presenti nelle aree interferite dai lavori (anche qualora queste si fossero insediate dopo il loro avvio) coerentemente a quanto previsto nelle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di can-tieri con movimento terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" Allegato B alla DGR 33-5174 del 12/06/2017.

- Si raccomanda che vengano messe in atto tutte le misure gestionali di cantiere finalizzate al massimo contenimento del rischio di impatto sugli ecosistemi, con particolare riferimento all'esecuzione dei lavori che dovranno essere effettuati in periodo di magra per ridurre al minimo l'interferenza con il corpo idrico e, dove possibile, con le tecnologie più idonee ad evitare problematiche di contaminazione e intorbidamento delle acque superficiali.
- Si precisa che la procedura di messa in secca del corpo idrico è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione della Provincia e al recupero del pesce presente nell'alveo che verrà prosciugato. Per la sua ricollocazione in altro sito deve essere rispettata la disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006. Approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 (B.U.R.P.) del 16 giugno 2011, n. 24).
- Si rammenta inoltre che, nel caso durante le operazioni di recupero vengano ritrovate specie esotiche invasive inserite nel Regolamento 1143/2014 dell'UE, le stesse non possono essere reimmesse in natura.

**Visto** il parere ASL trasmesso con nota n. 223 del 19/02/2024 con il quale esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni :

- Durante la fase cantieristica si ottemperi a quanto previsto dal Dlgs 81/08
- In fase di esecuzione dei lavori di scavo e manutenzione terra reinterro posa dei tubi si proceda con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica e disagio sulla viabilità stradale

**Vista** la comunicazione di BT ITALIA trasmessa con nota n. 129 del 29/01/2024 con cui rileva che *“nelle zone interessate dai lavori non sono presenti impianti di proprietà”*

**Vista** la comunicazione di ITALGAS RETI S.p.A trasmessa con nota n. 102 del 22/01/2024 con cui rileva che *“Italgas Reti SpA non è il gestore di reti e/o impianti di distribuzione gas nei comuni indicati in oggetto”*

**Vista** la comunicazione di Retelit Digital Services trasmessa con nota n. 118 del 25/01/2024 con cui rileva che *“NON sono presenti infrastrutture di proprietà Retelit Digital Services S.p.A”*

**Vista** la comunicazione del Comune di Ricaldone trasmessa con nota n. 527 del 22/04/2024 con la quale dichiara che *“l'opera non è altrimenti localizzabile sotto il profilo tecnico in quanto non sussistono alternative alla localizzazione della medesima al di fuori delle zone soggette a pericolosità geologica elevata e molto elevata”*

**Vista** la comunicazione SNAM trasmessa con nota n. 140 del 31/01/2024 con il quale comunica che *“l'acquedotto e la fognatura, previsti in progetto, interferiscono con il Metanodotto “Spina di Cassine” DN150 (6”) 12 bar..... Risulta pertanto necessario l'invio da parte del Proponente della seguente documentazione integrativa:*

- *Planimetria quotata nei punti d'interferenza con posizionamento dell'acquedotto e della fognatura, eventuali pozzetti previsti e dei metanodotti Snam Rete Gas S.p.A.;*
- *Sezioni quotate nei punti d'interferenza con posizionamento dei predetti acquedotto e fognatura rispetto al gasdotto, già picchettato in data 27/09/2023.*

*Evidenziamo infine che, in prossimità degli esistenti metanodotti, trasportanti gas ad alta pressione, nessun lavoro potrà essere intrapreso in assenza di nostra formale autorizzazione.”*

**Considerate** le integrazioni progettuali trasmesse da AMAG a SNAM in data 09.02.2024 con l'elaborato - ALL. 1, datato febbraio 2024 riguardo la presenza del gasdotto insistente nell'area e il corretto tracciato

**Visto** il parere SNAM trasmesso con nota n. 237 del 20/02/2024 con il quale esprime *“parere tecnico favorevole, alla realizzazione delle opere in oggetto, subordinatamente all'esecuzione di idonei interventi di adeguamento dei propri impianti interferiti, che Snam Rete Gas provvederà a propria cura e spese.”*

**Vista** la comunicazione della REGIONE PIEMONTE trasmessa con nota n. 113 del 24/01/2024 con la quale richiede al proponente delle integrazioni alla documentazione progettuale

**Considerate** le integrazioni progettuali trasmesse da AMAG a REGIONE PIEMONTE modificati a seguito della richiesta di integrazioni formulata dal settore regionale, trasmessi con nota del 25/03/2024

**Vista** la comunicazione della REGIONE PIEMONTE trasmessa con nota n. 766 del 14/06/2024 con la quale ha trasmesso i provvedimenti di concessione demaniale ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo ponte sul Rio Bicogno (Valdanzano) e di due attraversamenti, uno con nuova condotta fognaria in PVC DN400 e nuova condotta idrica in PEAD DN200 rispettivamente staffati al ponte in tubo guaina sul paramento di valle e su quello di monte nel comune di Ricaldone (AL), rilasciati in seno alla Conferenza dei Servizi asincrona di cui all'art. 14bis della Legge 241/90, indetta dall'Egato 6 Alessandrino.

**Vista** l'atto ATTO n. 1246/A1814B/2024 del 12/06/2024 trasmesso dalla REGIONE PIEMONTE con la sopra citata nota con il quale concede l'occupazione di area demaniale per la realizzazione di una nuova condotta fognaria in PVC DN400 e di una condotta idrica in PEAD DN200 mediante il loro staffaggio al ponte di nuova realizzazione sul Rio Bicogno (Valdanzano) in comune di Ricaldone (AL) e autorizza ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire la realizzazione delle nuove condotte staffate al nuovo ponte, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- non potranno essere eseguiti interventi in difformità a quanto richiesto e da quanto descritto nella documentazione tecnica;
- le condotte dovranno essere staffate in modo da non ridurre in nessun modo la sezione utile di deflusso del manufatto di nuova costruzione;
- I pozzetti di raccordo dovranno essere posizionati ad almeno 4 metri dal ciglio di sponda attiva del corso d'acqua così come la posa delle condotte in progetto;
- gli scavi realizzati nei 10 metri dal corso d'acqua dovranno essere limitati alla sola posa delle condotte con immediato ripristino della morfologia pre-esistente;
- il deposito temporaneo di materiale (di scavo e di cantiere) dovrà avvenire preferibilmente in aree non soggette ad esondazione.
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; quello eccedente preventivamente caratterizzato, potrà essere conferito a discarica se privo di valore;
- durante la costruzione dell’opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua;
- le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d’intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l’autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione;
- i lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d’allerta, il presidio dell’area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell’incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
- è vietato l’accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d’acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteoidrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
- sull’area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d’opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;

**Vista** l’atto ATTO n. 1247/ A1814B/2024 del 12/06/2024 trasmesso dalla REGIONE PIEMONTE con la sopra citata nota con il quale concede l’occupazione di area demaniale e autorizza ai soli fini idraulici la realizzazione di un ponte sul Rio Bicogno o Valdanzano finalizzato all’ottimizzazione dell’attraversamento di nuova condotta fognaria PVC DN400, mediante il suo staffaggio al paramento di valle, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- il riporto di terreno in sponda interessante le sezz. A- B- C, dovrà avvenire con creazione di una pendenza a favore di stabilità della stessa (sotto 60°), con raccordo alle sezioni indisturbate di monte e di valle, anche con realizzazione di banca intermedia;



- non dovranno essere allestiti ponteggi trasversali al corso d'acqua occludenti la sezione libera di deflusso.
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; quello eccedente preventivamente caratterizzato, potrà essere conferito a discarica se privo di valore;
- durante la costruzione dell'opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione;
- i lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
- è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteoidrologica emessi
- dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
- sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sono oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore;

- il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al\_at@cert.regione.piemonte.it e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori sono realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- i lavori sono accordati sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- i lavori sono accordati ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà verificare la necessità di acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 e del relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e successive modifiche e integrazioni, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

**Vista** la relazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Egato6 n. 775 del 17/06/2024, allegata quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni;

**Accertata** sotto la propria responsabilità la veridicità ed esecutività dei provvedimenti citati;

**Dato atto che:**

- il Direttore dell'Egato6 dichiara il presente provvedimento conforme alle norme vigenti, alle leggi, alla Convenzione ed al Regolamento dell'Egato6.;
- la documentazione risulta agli atti.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore dell'Egato6 "Alessandrino"

**D E T E R M I N A**

1. **Concludere** il procedimento della Conferenza dei Servizi ex L 241/90 e smi sul progetto *"Revamping dell'impianto di Cassine San Zeno e collettamento del comune di Ricaldone"* indetto con precedente Determinazione n. 15 del 17/01/2024, con esito positivo con prescrizioni.
2. **Approvare** il progetto ad oggetto: *"Revamping dell'impianto di Cassine San Zeno e collettamento del comune di Ricaldone"* della Società AMAG Reti Idriche spa con le prescrizioni derivanti dalla Conferenza dei Servizi di cui al punto 1 e le prescrizioni elencate nei pareri allegati quale parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.
  - Per la parte relativa all'attraversamento della S.S. 30, l'effettuazione dei lavori è subordinata al rilascio, da parte di Anas, di uno specifico e apposito provvedimento autorizzativo - art. 25 del Codice della Strada - in capo al soggetto effettivamente proprietario dell'infrastruttura acquedottistica o fognaria interferente (indicativamente, AMAG Reti Idriche S.p.A).
  - Il provvedimento di cui sopra dev'essere richiesto mediante istanza ad hoc, allegando la documentazione tecnico-progettuale e i documenti amministrativi necessari; esso conterrà tutte le prescrizioni, anche di dettaglio, atte ad assicurare un soddisfacente livello di salvaguardia dell'infrastruttura stradale statale.
  - Per il perfezionamento dello specifico procedimento di "Autorizzazione stradale" di che trattasi, è prevista a carico del richiedente la corresponsione di spese di istruttoria e sopralluogo (art. 405 comma 2 D.P.R. 495/1992 Reg. Esec. Cod. Strada); potrà inoltre essere prevista l'applicazione di canoni (art. 27 comma 7 Cod. Strada) nonché la richiesta di deposito cauzionale/polizza fideiussoria (art. 27 comma 9 Cod. Strada) nella misura stabilita dai tecnici Anas.
  - Rimane fermo e impregiudicato che, per l'inizio-lavori e relativo cantiere stradale, potrà essere necessaria anche l'emissione di apposita Ordinanza di Traffico da parte dei competenti Uffici Anas.
  - Dovrà essere posta la massima attenzione alle eventuali intersezioni tra la condotta della fognatura e le condotte di acqua potabile onde evitare possibili inquinamenti della rete idrica: occorre collocare le tubazioni fognarie sempre al di sotto di esse, garantendo che tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore delle tubazioni per l'approvvigionamento idrico vi sia un opportuno dislivello, comunque non inferiore ai 30 cm. Qualora non potesse essere osservata la distanza minima di 30 cm anzidetta, dovranno di-sporsi adeguate opere di protezione della condotta idrica: è necessario che almeno una delle due condotte, preferibilmente quella dell'acquedotto, venga protetta con apposito manufatto (ad es. incamiciatura) come indicato dalla Delibera C.I.M.T.A.I. 4.2.77.

- In considerazione delle diverse attività di cantiere (scotico, scavi, rinterrì) dovranno essere opportunamente gestite e minimizzate le emissioni diffuse provenienti dalle attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiale polverulento secondo le prescrizioni previste dall'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- L'abbattimento delle polveri dovrà essere costantemente garantito mediante bagnatura periodica dei cumuli di terra e della viabilità di cantiere, da realizzarsi con maggiore frequenza in periodi secchi e ventosi.
- Qualora si ipotizzassero/verificassero situazioni di superamento dei limiti normativi previsti dalla Legge Quadro sul rumore e dalla normativa regionale di settore, si ribadisce l'obbligo di richiedere l'autorizzazione in deroga per attività temporanee, così come previsto dalla D.G.R. Piemonte 27/06/2012 n. 24-4049.
- Gli scavi per la posa della condotta e tutti gli scavi in generale dovranno essere realizzati progressivamente in piccole porzioni e ritombati immediatamente, al fine di limitare il sollevamento di polveri, conformemente ai disposti del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120.
- Nel caso di interferenza con aree naturali o seminaturali deve essere previsto un Piano di Gestione delle specie vegetali alloctone eventualmente presenti nelle aree interferite dai lavori (anche qualora queste si fossero insediate dopo il loro avvio) coerentemente a quanto previsto nelle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimento terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" Allegato B alla DGR 33-5174 del 12/06/2017.
- Si raccomanda che vengano messe in atto tutte le misure gestionali di cantiere finalizzate al massimo contenimento del rischio di impatto sugli ecosistemi, con particolare riferimento all'esecuzione dei lavori che dovranno essere effettuati in periodo di magra per ridurre al minimo l'interferenza con il corpo idrico e, dove possibile, con le tecnologie più idonee ad evitare problematiche di contaminazione e intorbidamento delle acque superficiali.
- Si precisa che la procedura di messa in secca del corpo idrico è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione della Provincia e al recupero del pesce presente nell'alveo che verrà prosciugato. Per la sua ricollocazione in altro sito deve essere rispettata la disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006. Approvata con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 (B.U.R.P. del 22 aprile 2010, n.16) e modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 (B.U.R.P.) del 16 giugno 2011, n. 24).
- Si rammenta inoltre che, nel caso durante le operazioni di recupero vengano ritrovate specie esotiche invasive inserite nel Regolamento 1143/2014 dell'UE, le stesse non possono essere reimmesse in natura.
- Durante la fase cantieristica si ottemperi a quanto previsto dal Dlgs 81/08
- In fase di esecuzione dei lavori di scavo e manutenzione terra reinterrò posa dei tubi si proceda con tutti gli accorgimenti tecnici per evitare la diffusione di polvere e di molestia acustica e disagio sulla viabilità stradale
- non potranno essere eseguiti interventi in difformità a quanto richiesto e da quanto descritto nella documentazione tecnica;
- le condotte dovranno essere staffate in modo da non ridurre in nessun modo la sezione utile di deflusso del manufatto di nuova costruzione;
- I pozzetti di raccordo dovranno essere posizionati ad almeno 4 metri dal ciglio di sponda attiva del corso d'acqua così come la posa delle condotte in progetto;

- gli scavi realizzati nei 10 metri dal corso d’acqua dovranno essere limitati alla sola posa delle condotte con immediato ripristino della morfologia pre-esistente;
- il deposito temporaneo di materiale (di scavo e di cantiere) dovrà avvenire preferibilmente in aree non soggette ad esondazione.
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; quello eccedente preventivamente caratterizzato, potrà essere conferito a discarica se privo di valore;
- durante la costruzione dell’opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d’acqua;
- le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell’autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d’intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l’autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione;
- i lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d’allerta, il presidio dell’area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell’incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
- è vietato l’accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d’acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteorologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
- sull’area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d’opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;

- il riporto di terreno in sponda interessante le sezz. A- B- C, dovrà avvenire con creazione di una pendenza a favore di stabilità della stessa (sotto 60°), con raccordo alle sezioni indisturbate di monte e di valle, anche con realizzazione di banca intermedia;
- non dovranno essere allestiti ponteggi trasversali al corso d'acqua occludenti la sezione libera di deflusso.
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; quello eccedente preventivamente caratterizzato, potrà essere conferito a discarica se privo di valore;
- durante la costruzione dell'opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 (due) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione;
- i lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
- è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteoidrologica emessi
- dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.);
- sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;

- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sono oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore;
- il richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo tecnico.regionale.al\_at@cert.regione.piemonte.it e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori sono realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- i lavori sono accordati sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- i lavori sono accordati ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà verificare la necessità di acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006 e del relativo Regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 e successive modifiche e integrazioni, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

- Qualsiasi eventuale provento derivante da operazioni di compensazione IVA e i minori oneri dovuti a ribasso d'asta dovranno essere portati a scomputo dell'importo finanziario risultante a carico del soggetto attuatore.
  - Stabilire che la Società AMAG Reti Idriche spa, nel proseguimento dell'iter progettuale dovrà attenersi alla normativa vigente, e alle osservazioni/prescrizioni di cui ai punti precedenti;
  - Stabilire che la Società AMAG Reti Idriche spa prima dell'attivazione delle procedure di appalto dovrà trasmettere all'Ente di Governo d'Ambito idoneo documento che evidenzi puntualmente il recepimento delle osservazioni/prescrizioni;
3. **Disporre** che il presente provvedimento sia trasmesso, per opportuna informazione a tutti gli Enti invitati alla Conferenza dei servizi suddetta.
  4. **Disporre** la registrazione della presente Determinazione nel registro delle Determinazioni dell'Egato6;
  5. **Dare** atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Egato6 "Alessandrino", per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio informatico dell'Egato6.

Il Direttore dell'Egato6  
Adriano Simoni

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005.)*